

COMUNE DI LIMENA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI RICREATIVI COMUNALI PER MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI, SOMMINISTRAZIONI (PRA' DEL DONATORE, C. R.C. S.ANTONIO)¹

**(deliberazione di C.C. n. 35 del 20/11/2018)
(modificato con deliberazione di C.C. n. 65 del 29/12/2022)**

¹ L'intestazione di "impianti ricreativi comunali per manifestazioni, spettacoli, somministrazioni" fa riferimento espresso sia al fatto che il "Prà del Donatore" è un vero e proprio impianto permanente, costituito da strutture fisse ed accatastate e da stand che durano tutto l'anno, dove l'attività prevalente svolta è quella di somministrazione di alimenti e bevande, sia al fatto che il "Centro Ricreativo Comunale S.Antonio" è costituito da una struttura polivalente con locali di cucina attrezzata e sala bar, ove possono svolgersi attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che di locali a destinazione plurima (spogliatoi sportivi, servizi igienici).

INDICE

Capo I – Principi generali	
Art. 1 - Finalità	
Art. 2 – Oggetto	Pag. 3
Art.3 – Gestione dell’impianto ricreativo mediante concessione e mediante uso temporaneo	Pag. 4
Art. 4 - Associazioni e Gruppi svolgenti manifestazioni in uso temporaneo pubblico	Pag. 4
Art. 5 – Soggetti privati aventi titolo ad uso temporaneo privato	Pag. 5
Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande ad uso temporaneo	Pag. 5
Art. 7 – Tariffe per la concessione ad uso temporaneo	Pag. 5
Capo II – Disposizioni di sicurezza, conservazione ed usufruibilità	
Art. 8 – Sicurezza dell’impianto ricreativo (strutture ed attrezzature)	Pag. 7
Art. 9 – Conservazione dell’impianto ricreativo (strutture ed attrezzature)	Pag. 7
Art. 10 – Norme generali di utilizzabilità ed usufruibilità dell’impianto ricreativo	Pag. 8
Capo III – Affidamento della concessione di gestione	
Art. 11 – Modalità per l’affidamento della gestione in concessione e convenzione di gestione	Pag. 9
Art. 12 – Concessionario della gestione	Pag. 9
Art. 13 – Convenzione e durata della concessione	Pag. 9
Art. 14 – Contributo per la gestione e tariffe	Pag. 10
Art. 15 – Doveri del Concessionario Gestore	Pag. 10
Art. 16 – Servizi accessori	Pag. 10
Art. 17 – Oneri a carico del concessionario	Pag. 11
Art. 18 – Oneri di manutenzione straordinaria	Pag. 11
Art. 19 – Utenze dell’impianto ricreativo	Pag. 11
Art. 20 – Sospensione e revoca delle concessioni	Pag. 11
Art. 21 – Risoluzione del rapporto di concessione	Pag. 12
Art- 22 – Osservanza del regolamento	Pag. 12
Allegati	
A planimetria catastale	
B mappa dell’impianto	
C elenco beni redatto dal Comune	
D planimetria catastale	
E mappa dell’impianto	
F elenco beni redatto dal Comune	

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Limena, in osservanza dei principi del proprio Statuto e nell'ambito del sostegno alle forme associative dei Cittadini, favorisce le manifestazioni e gli eventi promossi con precedenza alle Associazioni iscritte all'Albo comunale nel rispetto del relativo Regolamento, del presente testo regolamentare e del disciplinare tecnico intersettoriale per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi pubblici e privati, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, per le finalità di "sussidiarietà orizzontale" e "partenariato sociale" consentito dalle disposizioni normative generali
2. Le manifestazioni pubbliche devono avere come scopo la promozione del Comune di Limena in ambito sociale, culturale, storico, turistico, folcloristico, sportivo, la valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti tipici, gastronomici e non.
3. Le manifestazioni e gli eventi che si svolgono negli impianti comunali, anche se affidati in gestione a terzi, non possono svolgersi contro i principi della Costituzione della Repubblica italiana approvata il 22 dicembre 1947 e le norme imperative dell'ordinamento vigente.²
4. Lo svolgimento delle manifestazioni è disciplinato dalle vigenti disposizioni regolamentari comunali quali: TOSAP, pubbliche affissioni, rumori, asporto dei rifiuti, polizia urbana, cui si fa rinvia per quanto non precisato nel presente testo.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento detta i criteri generali e gli obiettivi per l'affidamento in gestione e in uso degli impianti ricreativi del Comune di Limena, realizzati nel corso degli anni con l'apporto del volontariato locale e con i contributi dell'amministrazione comunale, individuato dagli strumenti urbanistici comunali e preordinati per lo svolgimento delle manifestazioni, costituiti dai seguenti immobili:
 - Prà del Donatore sito in via Magarotto, 25/D - Limena, sull'area di proprietà comunale accatastati presso l'Agenzia del Territorio al foglio 13 mappale 1047, su cui insistono il teatro-pista da ballo, lo stand gastronomico, la cucina e un magazzino prodotti, e il mappale 1051 su cui insistono i servizi igienici, il bar-cassa-segreteria e un magazzino prodotti, ed eventuali attrezzature d'uso. Tale impianto reca in via definitiva e perenne la denominazione di "PRA' DEL DONATORE" come stabilito con deliberazione³;
 - Centro Ricreativo Comunale "S.Antonio" sito in via Del Medico, n. 15 - Limena, sull'area di proprietà comunale al Catasto terreni/fabbricati, foglio 1 mappale 644, su cui insiste la struttura polivalente (cucina disbrigo, sala attrezzata, sala riunioni, magazzino, servizio igienico), n.3 spogliatoi con servizi igienici, come da progetto dell'arch. Giorgio Genero, ed ampliamento Scia n. 74/2017, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 56/2017, ed i mappali 646 e 573 un campo sportivo non regolamentare denominato "campetto" ed i giardini pubblici . Tale impianto reca in via definitiva e perenne la denominazione di "CENTRO RICREATIVO COMUNALE S.ANTONIO" come stabilito con deliberazione consiliare n. 26 del 04/06/2013.
2. L'Amministrazione comunale garantisce pari opportunità di utilizzo degli impianti ricreativi a tutte le Associazioni e Gruppi aventi i requisiti stabiliti nei successivi articoli.

² . La presente specificazione è introdotta al fine di non consentire lo svolgimento di iniziative contrarie ai valori della Costituzione e sarà riportata nelle forme stabilite dalla Giunta comunale anche nella convenzione con il Concessionario Gestore con i provvedimenti per l'osservanza.

³ . La presente specificazione intende determinare in via ufficiale e formale la intitolazione dell'impianto ricreativo.

3. Le funzioni connesse alla gestione degli impianti ricreativi competono ai vari settori del Comune di Limena secondo l'elencazione riportata nell'articolo 15 del "Disciplinare tecnico per lo svolgimento delle manifestazioni" approvato con deliberazione di giunta comunale n. 87/2016.

Art. 3 – Gestione dell'impianto ricreativo mediante concessione e mediante uso temporaneo.

1. Il Comune di Limena gestisce gli impianti ricreativi tramite la "concessione" ad associazione o gruppo di associazioni denominato "concessionario gestore", ai sensi degli artt. 164 c. 3, 140, 142, 143, art. 4 e 36 D.Lgs. 50/2016 perché parzialmente escluso dall'applicazione del Codice dei contratti (ex servizi collettivi Allegato IIB CPC.96), nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.
2. Gli impianti ricreativi comunali sono privi di rilevanza imprenditoriale, perché per le caratteristiche intrinseche non produrrebbe introiti atti a coprire i costi di gestione, se non in forza di un'attività priva di costi come può avvenire nel ricorso al volontariato locale. La gestione affidata al concessionario non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, secondo le Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Delibera n. 206 del 01/03/2018 e per quanto applicabili, n. 32 del 21/01/2016.⁴
3. Gli impianti ricreativi possono essere utilizzati da associazioni o gruppi di associazioni e da soggetti privati mediante concessione di uso temporaneo per singole manifestazioni alle condizioni secondo il programma delle manifestazioni "calendario organizzativo" concertato dal Concessionario Gestore e dall' Esecutivo della Consulta delle Associazioni ed assentito dalla Giunta comunale. L'utilizzatore si fa comunque carico di ogni responsabilità civile e penale.
4. Gli impianti ricreativi possono essere utilizzati dall'Amministrazione comunale per manifestazioni da essa direttamente organizzate, compatibilmente con la programmazione del "calendario organizzativo", facendosi carico di ogni responsabilità civile e penale e spesa organizzativa conseguente.
5. Nell'impianto "C.R.C.S.Antonio" il campo da calcio ed i giardini pubblici sono a disposizione dei cittadini negli orari di accesso con entrata libera.

Art. 4 – Associazioni e Gruppi di associazioni svolgenti manifestazioni in uso temporaneo pubblico.

1. Fatte salve le condizioni di sicurezza di cui al successivo articolo 9, per lo svolgimento delle manifestazioni aperte al pubblico e per le attività di preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi del Regolamento di igiene, Legge 283/1962, DPR. 327/1980, gli utilizzatori dovranno munirsi delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie temporanee e/o pareri igienico sanitari per lo svolgimento come riportato all'art. 5 del "Disciplinare tecnico", anche avvalendosi delle certificazioni impiantistiche in possesso dell'Amministrazione comunale per precedenti manifestazioni, come da articolo 6 del "Disciplinare tecnico". Al Concessionario Gestore dovranno essere fornite le certificazioni impiantistiche in possesso del Comune di Limena.

⁴ Articolo 3 comma 2: L'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, con Deliberazione n.206 del 01/03/2018, ha aggiornato le proprie Linee Guida n. 4 per gli affidamenti di contratti di servizi e concessioni inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, con particolare attenzione a quelli inferiori ad €. 40.000,00, all'ultimo D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 c.d. "Correttivo al Codice dei Contratti". A seguito di ciò si devono applicare, in particolare, l'articolo 140 e seguenti e 36 del Codice dei Contratti. La Circolare n. 32 del 26/01/2016 pur riferendosi al vecchio D.Lgs. 163/2006, può essere comunque un riferimento negli affidamenti del Terzo Settore, per cui non si esclude che in presenza di una attività annuale strutturata in maniera ampia e costante si possa considerare l'impianto produttivo di utili e quindi soggetto a COSAP o a canone concessorio.

2. Gli obblighi fiscali derivanti dallo svolgimento di manifestazioni e spettacoli, quali rilascio di biglietti, scontrini, ricevute, pagamenti di imposte, gravano totalmente ed esclusivamente sugli utilizzatori, ivi comprese le responsabilità per lotterie, estrazioni, pesche di beneficenza, anche a seguito di verifiche tributarie di Agenzia Entrate o G.d.F.
3. Sono consentiti incontri, riunioni, assemblee a scopo organizzativo, riservate ai responsabili dei fruitori degli impianti ricreativi, non aperte al pubblico, concordando con il Concessionario Gestore il pagamento della tariffa giornaliera e delle utenze.
4. Gli incontri e le manifestazioni del concessionario gestore non sono soggette alle spese di utilizzo dell'impianto.

Art. 5 – Soggetti privati aventi titolo ad uso temporaneo privato. ⁵

1. I privati che organizzano delle manifestazioni dovranno corrispondere al concessionario gestore la quota di partecipazione a titolo di rimborso spese, stabilita dalla delibera di Giunta comunale, nonché la tariffa per l'asporto rifiuti e per le utenze.
2. Nell'arco del periodo di apertura degli impianti ricreativi "Pra' del Donatore" e "C.R.C.S. Antonio" le autorizzazioni all'utilizzo concesse dal Concessionario gestore ai privati sono subordinate al calendario organizzativo delle manifestazioni delle associazioni.
3. Oltre alla tariffa d'uso ed al pagamento della tariffa di asporto rifiuti, i soggetti fruitori sono tenuti a dotarsi di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso temporaneo.

1. Le eventuali ulteriori domande per l'utilizzo temporaneo degli impianti dovranno pervenire al Concessionario Gestore, all'Ufficio Cultura del Comune e all'esecutivo della Consulta, almeno 15 giorni prima della manifestazione.
2. Annualmente l'Amministrazione comunale concorda con le Associazioni iscritte nell'Albo delle Associazioni e con il Concessionario Gestore, il programma delle attività che si svolgeranno negli impianti ricreativi, redige il "Calendario organizzativo" e lo rende noto nell'apposita sezione del sito internet del Comune o con altri mezzi di divulgazione.
3. Una volta autorizzate le domande delle singole manifestazioni dovranno essere presentate al SUAP del Comune come indicato nell'articolo 5 del "Disciplinare tecnico".
4. Le altre manifestazioni aventi natura privata devono essere comunicate all'ufficio cultura del Comune

Art. 7 – Tariffe e cauzione per la concessione di uso temporaneo

1. Per lo svolgimento delle manifestazioni, il Concessionario Gestore applicherà a chi è iscritto nell'albo delle Associazioni o Gruppi le tariffe e la cauzione approvate dalla Giunta comunale come da delibera in vigore, e finalizzate esclusivamente al rimborso delle spese di gestione e di amministrazione degli impianti ricreativi. Per i giorni di allestimento e disallestimento delle manifestazioni il concessionario Gestore applicherà la eventuale tariffa differenziata stabilita dalla Giunta Comunale.
2. L'istituto Scolastico Comprensivo di Limena è esentato dal pagamento delle tariffe di utilizzo, salvo il conguaglio dei consumi delle utenze.
3. E' altresì previsto, a puro titolo di garanzia, il versamento della cauzione stabilita dalla Giunta da parte dell'utilizzatore, tale cauzione sarà restituita solo dopo accurata verifica dell'integrità dell'impianto e delle attrezzature ed il conguaglio delle utenze dell'art. 5, al termine della manifestazione, svolta con la presenza di un incaricato del Comune.

⁵ il presente articolo è stato inserito per differenziare il trattamento delle manifestazioni private rispetto a quelle delle associazioni.

4. Per le manifestazioni i soggetti utilizzatori corrispondono agli uffici comunali competenti se dovute le imposte di pubblicità e le altre indicate nei regolamenti comunali e nel “Disciplinare tecnico”.
5. Le tariffe delle utenze di acqua gas, luce, rifiuti, sono quelle stabilite dalle aziende erogatrici dei servizi e devono essere applicate dal gestore così come indicate in bolletta. Il gestore dovrà riportare in maniera fedele l’esatto consumo prodotto dall’associazione o privato, durante l’utilizzo, conservando copia dei pagamenti effettuati da questi ultimi.
6. A tutti coloro che usano l’impianto in questione è fatto obbligo di rispettare le condizioni contenute nel presente regolamento pena l’immediata revoca del permesso d’utilizzo e salve le azioni di legge previste per la migliore tutela degli interessi del Concessionario Gestore.
7. Il mancato rispetto del presente Regolamento fa perdere il diritto all’uso temporaneo della struttura.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, CONSERVAZIONE ED USUFRIBILITA'

Art. 8 – Sicurezza degli impianti ricreativi “Prà del Donatore “ e “C.R.C.S.Antonio”.

1. Il Comune di Limena ha acquisito le certificazioni di regolarità costruttiva delle strutture del “Prà del Donatore” indicate in planimetria come: teatro-pista da ballo, stand gastronomico, cucina, magazzini prodotti, toilette, bar-cassa-segreteria. Per il capannone è stata acquisita l’omologazione ministeriale; per le parti dell’impianto soggette è stato acquisito il CPI.
2. In conseguenza del comma 1, durante le manifestazioni che si svolgono all’interno dello stand gastronomico e del teatro-pista da ballo, i teloni di chiusura degli stessi devono essere dotati di uscite di sicurezza con apertura dall’interno in modo tale che non possano rappresentare o costituire ostacolo in caso di necessità e urgenza. Eventuali utilizzi diversi delle strutture esistenti ed eventuali impianti provvisori devono essere in regola con le norme di sicurezza.
3. Analogamente il Comune di Limena ha acquisito le certificazioni di regolarità costruttiva della struttura del “C.R.C.S.Antonio” indicata in planimetria come : struttura polivalente. per le parti dell’impianto soggette è stato acquisito il CPI. Eventuali capannoni montati successivamente sono a carico degli utilizzatori.
4. Il Concessionario Gestore, in quanto datore di lavoro, è responsabile della sicurezza delle strutture, come espressamente riportato nel DVR depositato presso il Comune.
5. Per ogni manifestazione aperta al pubblico, deve essere obbligatoriamente nominato dall’utente un Responsabile per la sicurezza abilitato, con il compito di controllare che le uscite di sicurezza non siano ostruite e coordinare le eventuali emergenze che dovranno essere svolte dalle apposite Squadre previste dalle norme in materia (articolo 14 del “Disciplinare tecnico”).
6. Gli impianti ricreativi per la parte di proprietà comunale sono dotati di copertura assicurativa del Comune per i danni causati a terzi dalle strutture.
7. Il Concessionario gestore deve essere munito di idonea assicurazione per i compiti a esso affidati dalla convenzione.
8. Gli utilizzatori degli impianti devono essere muniti di idonea assicurazione per danni causati a terzi per colpa o dolo dei loro soci, volontari o operatori: qualora si tratti di manifestazioni private, il gestore potrà farsi rilasciare dall’utente una dichiarazione ed impegnativa che risponderà con il patrimonio personale per eventuali sinistri a norma degli articoli del Codice civile sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 9 – Conservazione degli impianti ricreativi “Prà del Donatore “ e “C.R.C. S.Antonio”.

1. Per quanto non di seguito indicato, si richiamano le prescrizioni generali valide per la sicurezza di tutte le manifestazioni/eventi sia pubbliche sia private elencate nell’articolo 14 del “Disciplinare tecnico approvato con deliberazione di giunta comunale n. 87/2016.
2. E’ fatto obbligo ai soggetti utilizzatori degli impianti ricreativi, prima di ogni manifestazione di controllare attentamente lo stato delle strutture, la condizione dell’impianto, le installazioni e le attrezzature ivi esistenti, operazione da eseguirsi in orario d’ufficio alla presenza del Concessionario Gestore e di un dipendente comunale, redigendo il verbale di consegna che riporterà l’inesistenza di irregolarità o altro.
3. Ai fini della sicurezza è fatto divieto assoluto di manomettere i punti di attacco ENEL, i quadri elettrici, le spine, i cavi e tutto quello che fa in ogni modo parte dell’impianto ricreativo, compresi gli elettrodomestici e gli apparecchi per la distribuzione delle bevande; è inoltre rigorosamente vietato installare nuovi allacciamenti elettrici in qualsiasi zona degli impianti,

salvo che non siano preventivamente autorizzati dal Comune per esigenze di carattere provvisorio

4. Ai fini della sicurezza, è fatto divieto di apportare modifiche all'impianto del gas e agli elettrodomestici a esso collegati, in quanto verrebbe meno la garanzia della sicurezza rappresentata dal CPI rilasciato dai VV.FF. in corso di validità.
5. E' fatto divieto assoluto di attaccare con nastro adesivo o altri collanti, manifesti, locandine, cartelli e quant'altro alle pareti esterne e interne della struttura nel suo complesso, dello stand gastronomico, del teatro-pista da ballo come pure nei box bevande e sulle edificio Bar-Cassa-Segreteria. E' solo consentito che per la durata della manifestazione tali manifesti siano ancorati a supporti volanti o infissi nel terreno tramite appositi paletti di legno. Al termine della manifestazione, evento, ogni elemento distintivo della associazione dovrà essere rimosso. Il gestore è autorizzato a mantenere simboli e materiali per tutta la durata della convenzione.
6. Per i manifesti, striscioni, vele et similia, i soggetti fruitori corrispondono, se dovute, le imposte di pubblicità di legge e di regolamento comunale.

Art. 10 – Norme generali di accessibilità ed usufruibilità degli impianti ricreativi “Prà del Donatore “ e “C.R.C. S. Antonio”.

1. Per ragioni tecniche di manutenzione, gli impianti rimarranno chiusi, per le manifestazioni di carattere pubblico, indicativamente dal mese di ottobre al mese di marzo, compatibilmente con l'andamento stagionale e fatte salve le autorizzazioni da parte della giunta comunale previa consultazione con il Concessionario Gestore. Per le manifestazioni di carattere privato, gli impianti rimarranno aperti per tutto l'anno, previa consultazione ed autorizzazione con il Concessionario Gestore.
2. Ogni manifestazione dovrà improrogabilmente terminare entro le ore 24,00
3. La durata delle manifestazioni aperte al pubblico non dovrà superare i 5 (cinque) giorni continuativi oppure i 3 (tre) giorni continuativi nel caso la manifestazione abbia luogo in due settimane consecutive. In ogni caso le manifestazioni aperte al pubblico dovranno essere distanziate di 15 (quindici) giorni l'una dall'altra.
4. Non si conteggiano i giorni per gli allestimenti, che saranno concordati con il Concessionario Gestore ed indicati nel “Calendario organizzativo”
5. E' fatto divieto riprodurre immissioni sonore sopra i limiti previsti dall'apposito Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 25/06/2015 o dalla legge, tali da recare disturbo alla quiete pubblica dalle ore 13,30 alle ore 17,00 nel periodo d'ora solare e dalle ore 13,00 alle ore 17,00 vigente l'ora legale. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il livello delle sopraccitate immissioni dovrà essere rigorosamente contenuto entro i parametri dettati dalla normativa richiamata.
6. Tutti gli utilizzatori degli impianti dovranno attenersi scrupolosamente alla raccolta differenziata come da regolamento comunale (art. 11 del “Disciplinare Tecnico”).
7. Durante qualsiasi manifestazione il pennone dei vessilli è rigorosamente riservato alle bandiere istituzionali, Europea, Italiana, Regionale.

CAPO III – AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE

Art. 11 – Modalità per l'affidamento della gestione in concessione e convenzione di gestione

1. Per l'individuazione del "Concessionario Gestore" il Comune osserva i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, nel rispetto della Legge 241/1990 e s.m.i., e della Legge 131/2003 e s.m.i e del Codice dei Contratti.
2. L'affidamento avverrà di norma mediante procedura negoziata con una o più Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni in possesso delle capacità organizzative gestionali e qualità associative individuate con apposita determina a contrarre di cui all'art. 192 T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000.
3. Il "Concessionario Gestore" al quale verrà affidata la gestione del Centro Ricreativo Comunale S. Antonio si dovrà avvalere del supporto operativo per la gestione della struttura di almeno 2 residenti del Quartiere del Medico (il Quartiere è composto dalle seguenti vie : Via Del Medico, Via Buccia, Via Trento, Via Sacco e Via Gorizia).
4. Si può procedere, previa deliberazione della Giunta Comunale che ne fissa i criteri, ad eventuale affidamento diretto al gestore proprietario di beni utilizzati nell'impianto ricreativo, qualora il Comune intenda acquisire la proprietà di tali beni, per il tempo corrispondente a congruo periodo di ristoro delle spese sostenute dal gestore, come stabilito nella convenzione di cui al successivo art. 13.

Art. 12 – Concessionario Gestore

1. Il Comune affida la concessione di gestione degli impianti ricreativi di cui all'articolo 2 ad Associazioni o Gruppi di associazioni a condizione che l'affidatario abbia documentato i propri requisiti secondo quanto previsto dal Regolamento per l'albo delle associazioni.
2. La gestione degli impianti ricreativi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso d'idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità d'affidamento di cui all'articolo 11, al fine di evitare il depauperamento dell'impianto.
3. Per l'individuazione del soggetto concessionario, nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere valutata con rilevanza particolare la struttura associativa sotto l'aspetto economico finanziario, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti.
4. Nell'individuazione del concessionario gestore del comma 1, il Comune verificherà il possesso dei requisiti generali di capacità di contrarre convenzioni con la pubblica amministrazione da parte del legale rappresentante individuato a norma e con i poteri dello statuto e l'inesistenza di motivi di esclusione da affidamento per le cause di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, nei confronti di tutti i componenti dell'organo direttivo dell'Associazione o Gruppo richiedente.
5. L'affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla Legge 190/2012, D.lgs. 33/2013 e D.lgs. 97/2016.

Art. 13 – Convenzione e durata della concessione

1. Il Comune stipula con il Concessionario gestore una convenzione per la gestione degli impianti ricreativi in base ai criteri del presente Regolamento, e per quanto non regolato, alle norme degli articoli da 1803 a 1812 del codice civile.
2. La convenzione stabilisce le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, individua le operazioni che consentono agli impianti ricreativi di svolgere le funzioni ed i servizi cui è

deputato. La convenzione elenca le strutture, le attrezzature e ogni altro elemento che compone l'impianto ricreativo conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11. In particolare, la convenzione stabilisce i rapporti tra il Concessionario gestore e il Comune per la manutenzione degli impianti ricreativi.

3. La concessione per la gestione dell'impianto ricreativo avrà una durata pluriennale stabilita nella concessione, e comunque non superiore a 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di stipula della Convenzione. Qualora ricorra la fattispecie dell'articolo 11 comma 4, la durata sarà stabilita tra le Parti.
4. Decorso il termine convenzionato, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo escluso il tacito rinnovo.
5. E' consentita la proroga nelle more della individuazione del nuovo Concessionario Gestore.
6. Ogni controversia nascente o derivante dalla concessione di gestione, sarà deferita alla giurisdizione del Tribunale civile di Padova.

Art. 14 – Contributo per la attività associativa e tariffe

1. La Giunta Comunale potrà determinare un contributo per le finalità associative con proprio provvedimento, nell'ambito dello stanziamento del bilancio approvato dal consiglio comunale. Detto contributo non è correlato ad alcuna specifica prestazione di servizio o ad oneri di gestione svolto dal Concessionario Gestore.
2. Il Concessionario gestore ha l'obbligo di applicare le tariffe, la cauzione e le utenze approvate con la deliberazione annuale della Giunta Comunale come da articolo 7 del presente Regolamento.
3. Tutte le entrate e le uscite dettagliate riguardanti gli impianti saranno riportate nel bilancio d'esercizio compilato dal Concessionario gestore e consegnato al Comune.

Art. 15 – Doveri del Concessionario Gestore

1. Il Concessionario è tenuto a osservare e a far osservare la massima diligenza nell'utilizzazione delle attrezzature, degli accessori e di tutto ciò che appartiene agli impianti ricreativi, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza, tenendo conto dell'usura nel tempo.
2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico e al Settore Servizi alla Persona del Comune ogni danno che si possa verificare alle persone, alle attrezzature, agli accessori e a tutto ciò che appartiene all'impianto ricreativo assegnatogli.
3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi scritti tra Comune e Concessionario gestore ogni volta che si presenti la necessità.
4. Il Concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'impianto senza il consenso scritto del Comune.
5. Il Concessionario deve presentare al Comune di Limena entro il 31 Gennaio di ogni anno una relazione sulla gestione dell'impianto ricreativo.
6. Il Concessionario Gestore che intenda avvalersi di figure professionali inquadrato come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16 – Servizi Accessori

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti ricreativi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi imprenditoriali in genere, rivendita di tabacchi, slot machine ecc., senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Art. 17 – Oneri di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario Gestore

1. Il Concessionario Gestore manterrà l'impianto ricreativo pulito nei periodi dell'anno in cui lo stesso non sia utilizzato, provvederà inoltre alla pulizia delle aree circostanti, quali i parcheggi limitrofi agli impianti.
2. Il Concessionario Gestore è tenuto in via esclusiva, alla manutenzione ordinaria degli impianti ricreativi concessi per tali intendendosi piccole riparazioni.
Il Comune di Limena è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria. Il concessionario Gestore è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni a cose o persone quando l'impianto è dato in uso temporaneo per la durata di tutta la manifestazione ad Associazioni, Gruppi o privati che siano.

Art. 18 – Oneri di manutenzione straordinaria

1. Il Comune di Limena provvede a sue spese, con avviso da notificarsi al Concessionario Gestore mediante comunicazione scritta, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.
2. Il Concessionario Gestore può richiedere interventi di manutenzione straordinaria con un congruo preavviso, a mezzo comunicazione scritta da inoltrare al Comune.
3. Il Comune di Limena, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al Concessionario Gestore le proprie decisioni quanto prima o al massimo entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione scritta all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 19 – Utenze degli impianti ricreativi “Prà del Donatore “ e “C.R.C.S.Antonio”.

1. La spettanza dell'onere delle utenze per servizi è stabilita nella convenzione di cui all'art. 13 comma 1 del presente regolamento.
2. In via generale, tutte le utenze degli impianti ricreativi una volta assegnata la concessione di gestione, sono volturate dal comune o dal precedente gestore al nuovo concessionario gestore.
3. Gli utilizzatori dell'impianto ricreativo sono tenuti a rimborsare il Concessionario gestore delle utenze in base alle letture dei consumi riportate nel verbale di consegna e di cui il deposito cauzionale costituisce garanzia.

Art. 20 – Sospensione e revoca delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso temporanee degli impianti ricreativi per ragioni tecniche contingenti e per ragioni di sicurezza e quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili, a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
2. La concessione di gestione può essere sospesa a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti concessi,
3. Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ai concessionari che risultino:
 - Trasgressori delle norme del presente Regolamento;
 - Trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.
 - Quando siano stati provocati danni irreparabili o ripetuti.

Art. 21 – Risoluzione del rapporto di concessione

1. E' facoltà del Concessionario Gestore recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune un preavviso di almeno sei mesi.
2. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 22 – Osservanza del regolamento

1. A tutti coloro che usano gli impianti ricreativi è fatto assoluto obbligo di rispettare le condizioni del presente regolamento pena l'immediata revoca del permesso di utilizzo e salve le azioni di legge previste per la migliore tutela del Comune e del Concessionario Gestore.
2. Il presente regolamento unito al "Disciplinare Tecnico", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 87/2016, è consegnato ad ogni utilizzatore il quale sottoscriverà per accettazione una copia, sarà allegato anche alla Convenzione consegnata al Concessionario Gestore assieme alle planimetrie dell'impianto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 87/2016.
3. Il regolamento entra in vigore in conformità allo Statuto comunale del Comune di Limena sostituendo il precedente testo approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 27/03/2003.
4. Il Comune di Limena unitamente a questo fornirà al Concessionario Gestore tutti i documenti o allegati richiamati nel presente regolamento.

Al presente Regolamento si allegano i seguenti atti:

per il Prà del Donatore:

sub A planimetria catastale

sub B mappa dell'impianto

sub C elenco beni redatto dal Comune

per il Centro Ricreativo Comunale S. Antonio:

sub. D planimetria catastale

sub E mappa dell'impianto

sub F elenco beni redatto dal Comune